

CIRCOLARE N° 2 DEL 22 - 1 - 2013

Oggetto: nuove regole per la fatturazione e registrazione delle operazioni attive e passive con l'estero in vigore dal 1° gennaio 2013

Per effetto dell'approvazione del decreto legge di recepimento della direttiva comunitaria n° 2010/45 (decreto legge 216/2012) sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 alcune modifiche alla normativa IVA. Nel seguito ve ne diamo un rapido sunto.

Modifiche all'obbligo di fatturazione delle operazioni attive

Per quanto riguarda le novità introdotte sul fronte delle fatture attive, il decreto in esame introduce nell'art. 21 del DPR 633/72 il comma 6 bis con il quale si rende sostanzialmente generalizzato l'obbligo di emettere la fattura anche nei seguenti casi che, invece, secondo la vecchia normativa ne erano esclusi:

- per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) mancanti del requisito della territorialità che siano effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in un altro Stato UE (sono quindi escluse quelle effettuate nei confronti dei consumatori finali). Si tratta delle operazioni per le quali l'IVA non deve essere indicata in fattura ai sensi degli articoli da 7-bis a 7-septies del DPR 633/72. Per tali fatture l'IVA non dovrà essere calcolata ed il titolo di esclusione dovrà essere "operazione a inversione contabile" con l'eventuale aggiunta (non obbligatoria) dell'articolo di riferimento;
- per tutte le operazioni effettuate fuori della UE a prescindere dallo status e dal luogo di stabilimento del cessionario/committente. Si tratta delle operazioni per le quali l'IVA non deve essere indicata in fattura ai sensi degli articoli da 7-bis a 7-septies del DPR 633/72. Per tali fatture l'IVA non dovrà essere calcolata ed il titolo di esclusione dovrà essere "operazione non soggetta" con l'eventuale aggiunta (non obbligatoria) dell'articolo di riferimento.

Viene modificato l'art. 20 che definisce il volume d'affari che, ora, comprende anche i servizi e le cessioni di beni fuori campo per mancanza del requisito territoriale. Per effetto della suddetta inclusione l'ammontare del volume d'affari dal 2013 tenderà ad aumentare in quanto vi saranno comprese fatture che prima ne erano escluse, con conseguenze negative in ordine a tutte le disposizioni che fanno riferimento al volume d'affari (ad esempio periodicità delle liquidazioni, la possibilità di accedere al regime dell'IVA per cassa, la tempistica per le comunicazioni black list, ...). Per espressa previsione di legge, invece, delle operazioni suddette mancante del requisito della territorialità non si tiene conto per la determinazione dello status di esportatore abituale.

Restano esentate dall'obbligo di emissione della fattura le operazioni finanziarie esenti di cui all'articolo 10, primo comma n° da 1) a 4) e 9), effettuate da un soggetto stabilito in Italia nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE.

Una rilevante conseguenza dell'inclusione delle operazioni sopra viste nel volume d'affari riguarda i professionisti iscritti negli albi professionali che, ora, debbono addebitare il contributo integrativo anche su dette prestazioni che, prima, invece, in quanto esonerate dall'obbligo di fatturazione, ne erano escluse.

Modifiche alle regole sulla registrazione delle fatture passive intracomunitarie

Alcune novità vengono apportate anche sul lato delle fatture intracomunitarie passive per le quali, ora, vige sempre la regola dell'integrazione

Modifiche al contenuto informativo delle fatture attive

Anche le regole di compilazione delle fatture sono state meglio definite. Riassumiamo nel seguito le regole:

- se l'acquirente/committente italiano o UE agisce in qualità di operatore IVA dovrà sempre essere indicata la partita IVA
- se l'acquirente/committente italiano agisce come privato dovrà sempre essere indicato il codice fiscale

Le suddette indicazioni sono obbligatorie anche se sulla fattura è indicato un qualsiasi titolo di non applicabilità dell'IVA.

Modifiche alla tempistica di emissione delle fatture attive e di registrazione delle fatture passive

Infine alcune modifiche sono state apportate anche relativamente alla tempistica di emissione/registrazione delle fatture attive e passive. Le nuove regole sono le seguenti:

- per i servizi generici (art. 7-ter) resi a soggetti passivi UE ed extra UE: la fattura deve essere emessa entro giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, cioè con l'ultimazione del servizio. Se è intervenuto l'incasso (totale o parziale) prima dell'ultimazione della prestazione, la stessa si considera ultimata (limitatamente all'importo pagato) alla data dell'incasso e, quindi, da tale data decorre il termine per emettere la fattura;
- per i servizi non generici (diversi dal 7-ter) resi a soggetti non UE: non si può usufruire dello slittamento al giorno 15 del mese successivo all'ultimazione della prestazione in quanto la prestazione resa si considera effettuata secondo le regole generali al momento del suo incasso;
- per i servizi non generici (diversi dal 7-ter) resi a soggetti UE si applicano gli articoli 46 e 47 del DL 331/93
- per i servizi generici a carattere periodico o continuativo resi sia a soggetti UE sia a soggetti extra UE: la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della maturazione del corrispettivo. Se il cliente è UE la fattura dovrà contenere la dicitura "inversione contabile", se invece è extra UE dovrà essere usata la dicitura "operazione non soggetta";
- per le cessioni intracomunitarie di beni fisicamente esistenti sul territorio italiano a soggetti passivi (art. 39 DL 331/93): la fattura deve essere emessa entro giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione dei beni (viene modificato l'art. 46,

comma 2 del DL 331/93). Eventuali incassi a titolo di acconto sono irrilevanti. Se i beni venduti sono fisicamente presenti sul territorio italiano sulla fattura deve essere riportata la dicitura “non imponibile”.

- per le cessioni intracomunitarie di beni non presenti sul territorio italiano a soggetti passivi (art. 39 DL 331/93): la fattura deve essere emessa entro giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione dei beni (viene modificato l’art. 46, comma 2 del DL 331/93). Qualora si tratti di beni non presenti sul territorio nazionale bensì in altro Stato UE la dicitura da inserire nella fattura di vendita sarà “inversione contabile” con l’eventuale aggiunta facoltativa dell’articolo di riferimento (da 7-bis a 7-septies DPR 633/72). La suddetta regola generale è però soggetta a numerose eccezioni. Bisogna tener presente che la vendita di merce che si trova in uno Stato diverso da quello in cui è stabilito il venditore è una cessione interna nello Stato in cui è presente il bene ed è quindi assoggettata alla legislazione del medesimo. Bisogna quindi far riferimento alle normative di ogni singolo Stato che, in molti casi, escludono la possibilità (per il venditore italiano) di fatturare, ed obbligano il venditore italiano ad identificarsi direttamente o a nominare un rappresentante fiscale in loco.
- per gli acquisti intracomunitari di beni: la fattura estera ricevuta dall’operatore italiano deve essere integrata entro il giorno 15 del mese successivo alla spedizione dei beni. Eventuali pagamenti a titolo di acconto sono irrilevanti. Le difficoltà connesse all’individuazione del momento in cui il bene parte dall’estero (e quindi l’operatore comunitario emette la fattura) sono temperate dalla dilazione del termine ultimo per ricevere la fattura del fornitore comunitario che (ai sensi dell’art. 46, comma 5, del decreto legge 331/93) è alla fine del secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Se entro questo termine non si riceve la fattura estera scatta l’obbligo dell’autofatturazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di scadenza per il ricevimento della fattura estera. In pratica si hanno 3 mesi e mezzo per l’emissione dell’autofattura;
- per l’acquisto di servizi generici (art. 7-ter) prestati da soggetti passivi UE: la fattura estera deve essere integrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Si applica l’articolo 17, comma 2, secondo periodo del DPR 633/72 e gli articoli 46 e 47 del Decreto legge 331/93. Se è intervenuto il pagamento (totale o parziale) prima dell’ultimazione della prestazione, la stessa si considera ultimata (limitatamente all’importo pagato) alla data del pagamento e, quindi, da tale data decorre il termine per l’integrazione. Se la fattura estera non arriva entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione del servizio (art. 46, comma 5 DL 331/93) il committente italiano deve emettere l’autofattura il giorno 15 del terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
- per l’acquisto di servizi generici (art. 7-ter) prestati da soggetti passivi extra UE: l’autofattura deve essere emessa entro giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Sull’autofattura dovrà essere indicato il termine “autofatturazione”. Ad esempio si ritiene che possa essere adottata la seguente dicitura: “auto fatturazione dei seguenti beni/servizi”. Se è intervenuto il pagamento (totale o parziale) prima dell’ultimazione della prestazione, la stessa si considera ultimata (limitatamente all’importo pagato) alla data del pagamento e, quindi, da tale data decorre il termine per emettere l’autofattura;
- per l’acquisto di servizi non generici (diversi dal 7-ter) prestati da soggetti UE: la fattura estera (senza IVA) deve essere integrata e registrata entro il 15 del terzo mese successivo a quello dell’emissione. Nel caso non pervenga entro tale termine il soggetto italiano dovrà emettere l’autofattura;
- per l’acquisto di servizi non generici (articoli diversi dal 7-ter) prestati da soggetti non UE: bisogna emettere l’autofattura (art. 17, comma 2 DPR 633/72) Sull’autofattura dovrà essere indicato il termine “autofatturazione”. Ad esempio si ritiene che possa essere adottata la seguente dicitura: “autofatturazione dei seguenti beni/servizi”

* * * * *

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento